

**Compravendita internazionale : quale legge si applica ? Qual' è il giudice competente a giudicare ?**

La realtà commerciale del settore dei beni di consumo tecnici e tecnologici è caratterizzata dalla commercializzazione in Italia di prodotti importati dall' estero . Da qui la rilevanza della compravendita internazionale , in cui compratore e venditore abitano in paesi diversi , e l' utilità di conoscere alcune regole fondamentali sulla scelta della legge che la regola e sul giudice competente a decidere su eventuali controversie .

**Avv. Maurizio Iorio**

### **Compravendita internazionale di merci , legge applicabile e giurisdizione**

Supponiamo che l' importatore **TIZIO** , con sede in Italia , acquisti degli Smart Phone dal produttore **CAIO** con sede in Francia oppure in Cina , e che successivamente sorga una controversia tra TIZIO e CAIO relativa (1) al mancato pagamento del prezzo da parte di TIZIO , oppure (2) ad un difetto di qualità nei prodotti forniti da CAIO , oppure (3) al recesso di CAIO dal contratto di distribuzione - esclusiva o meno – che lo legava a TIZIO e nell' ambito del quale sono stati forniti gli Smart Phone di cui trattasi . Oppure ad un qualsiasi altro motivo. .

Ci si domanda in questi casi quale sia la legge applicabile e quale sia il giudice che abbia la competenza giurisdizionale per conoscere e decidere sulla controversia .

### **Cosa succede se il venditore CAIO ha sede in CINA ?**

**Legge applicabile** : quanto alla legge applicabile , se CAIO ha sede in Cina si applicherà anzitutto il criterio della scelta operata dalle parti nel contratto ( sempre ovviamente che esista una clausola contrattuale che regolamenti la giurisdizione ) , così come all' uopo previsto sia dal nostro ordinamento che da quello cinese ( in tale ultimo caso , nello specifico , **art. 126 della *Contract Law of the People's Republic of China*** ) .

In mancanza di scelta ( perché ad esempio si tratta di un contratto verbale , concluso per comportamento concludente tra le parti attraverso lo scambio di ordine ed esecuzione dell' ordine , preceduta o meno da conferma d' ordine ) , si applicherà - sempre secondo regole

simili valide sia per l' Italia che per la Cina - il criterio del paese con cui il contratto di compra vendita – scritto o verbale – concluso tra le parti presenta il collegamento più stretto , che coincide in genere col paese in cui ha sede il venditore ( CAIO ) in quanto soggetto che deve effettuare l' obbligazione tipica .

Vale la pena ricordare che se il venditore CAIO avesse sede in Italia ed il compratore TIZIO in Cina , i giudici cinesi ( ove mai fossero competenti a giudicare , cosa di cui si dirà tra poco ) tenderanno comunque ad applicare la legge cinese in quanto quella “ straniera “ va dimostrata dalla parte che la invoca e non si può pretendere che il giudice cinese la conosca d' ufficio ( come invece avviene nel nostro sistema così come negli altri sistemi giuridici occidentali , sulla base del brocardo latino “ *jura novit curia* “ ossia “ la corte conosce il diritto “ ) .

**Giurisdizione applicabile** : anche in questo caso le parti sono libere di determinare in contratto quale sia la nazionalità del giudice competente a dirimere le controversie relative al contratto oppure degli arbitri eventualmente incaricati , ma con non pochi “ paletti “ : quanto alla possibilità di stabilire la giurisdizione di un giudice non cinese ci sono infatti secondo la legislazione cinese alcune limitazioni ; quanto alla possibilità di rivolgersi ad un collegio arbitrale con sede al di fuori della Repubblica Popolare Cinese , questo è possibile solo nei medesimi casi in qui sia riconosciuta la giurisdizione di un giudice non cinese ( ed inoltre ci sono alcune materie non compromettibili in arbitrato ) .

Vale la pena di ricordare che la RPC riconosce la validità in Cina delle sentenze pronunciate dal giudice italiano sulla base della reciprocità ( **art. 267 del Codice di procedura civile della Repubblica Popolare Cinese** ) , purché la decisione non contraddica i principi fondamentali dell' ordinamento giuridico cinese ( il medesimo principio , per la verità , vale anche per il diritto italiano ) e non contraddica gli interessi pubblici , sociali e statali ( **art. 268 del Codice di procedura civile cinese** ) : entrambi questi requisiti sono valutati con ampia discrezionalità dai tribunali cinesi .

### **Cosa succede se il venditore CAIO ha sede in Francia o in un altro stato UE ?**

**Legge applicabile** : Anche in tal caso si applica , in prima battuta , la legge scelta nel contratto dalle parti o , in mancanza , quella del venditore , in quanto soggetto tenuto ad effettuare l' obbligazione tipica ivi dedotta ( ossia consegnare la merce ordinata ) ( Convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali del 19.06.1980 , come richiamata dall'

art. 57 della L. 218/1995 in materia di diritto privato internazionale ) .

Tuttavia , là dove sussistano delle previsioni specifiche , si applica la disciplina convenzionale della Convenzione di Vienna dell' 11. 04.1984<sup>1</sup> le cui previsioni in questo caso ( ma non in quello della individuazione del giudice competente , di cui si dirà oltre ) prevalgono su ogni altra diversa disposizione in materia di legge sostanziale applicabile alla vendita internazionale .

**Giurisdizione applicabile** : nel nostro esempio , essendo sia TIZIO che CAIO residenti in Stati Membri dell' Unione Europea e vertendosi in materia di compra-vendita di beni , la giurisdizione è regolata dall' art. 5 , punto 1 lettera b) del Regolamento CE n. 44/2001 , ai sensi del quale , la giurisdizione è determinata anzitutto da quanto previsto nel contratto stipulato tra le parti . Se nulla dice in proposito il contratto , una persona domiciliata in uno Stato Membro UE può essere convenuta in un altro stato membro quando questo sia il luogo di esecuzione dell' obbligazione dedotta in giudizio , intesa come “ ... il luogo in cui i beni venduti sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto “ .

Ma , ci si domanda , come va determinato questo luogo ?

La Corte di Giustizia CE , con una sentenza abbastanza recente ( Sentenza 09.06.2011 n. 87 – C-87/10 ) sull' ‘ interpretazione in via pregiudiziale dell' art. 5 , punto 1 , lett. b) del Regolamento 44/2001 , ha statuito che “ ***... in caso di vendita a distanza , il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto . Al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato « in base al contratto » , il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo , ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale , quali gli Incoterms elaborati dalla Camera di Commercio internazionale , nella versione pubblicata nel 2000 ...*** “. Solo ove mai non sia possibile identificare una disciplina contrattuale pattuita anche indirettamente dalle parti , si applica il criterio del luogo in cui è avvenuta in concreto la consegna materiale dei prodotti venduti .

---

<sup>1</sup> Come stabilito più volte dalla Corte di Cassazione , con Sentenze delle Sezioni Unite ad es. n. 14837/02 e 18902/04 , le disposizioni della Convenzione di Vienna prevalgono sulle disciplina italiana così come su quella “ internazionale “ della Convenzione di Roma del 19.06.1980 .

L'importanza degli usi al fine di ricostruire la volontà comune delle parti , è stata individuata e ribadita anche dalla Corte di cassazione italiana , che con sentenza a Sezioni Unite n. 3568 in data 14.02.2011 ha stabilito come segue :

*“ In una precedente occasione la Corte - con la sentenza 17 gennaio 2005 n. 731 delle sezioni unite - ha affermato il principio secondo cui la questione della validità della clausola di proroga della competenza giurisdizionale, se va risolta in base al diritto interno, lo deve essere nel senso che la L. 31 maggio 1985, n. 218, art. 4, comma 2, si interpreta in maniera conforme alla disciplina di fonte comunitaria. Questo perchè la L. n. 218 del 1985 si è ispirata ai principi processuali della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. Le S.U. hanno così affermato che la L. n. 218, art. 4, comma 2, deve essere interpretato nel senso di attribuire rilevanza al comportamento concludente delle parti, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui esse operano, un uso che detto comportamento prevede come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti (... ) “*

Dopo avere così motivato , la Corte è pervenuta alla seguente statuizione :

*“ In tema di deroga alla giurisdizione italiana a favore di un giudice straniero, l'art. 4 l. 31 maggio 1995 n.218, là dove richiede che detta deroga sia provata per iscritto, deve essere interpretato - alla luce dell'art. 17 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, nonché dell'art. 23 del regolamento Ce del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001, e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea - **nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante, nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti, un uso che detto comportamento preveda come fatto idoneo a far riconoscere la volontà delle parti;** ne consegue che, nel campo dei trasporti marittimi internazionali, dove la polizza di carico è sottoscritta, per prassi abituale, dal solo vettore e non anche dal caricatore, può ritenersi idonea prova dell'accordo di deroga la polizza di carico redatta su modulo, predisposto da un solo contraente e dal medesimo soltanto sottoscritto, che rechi la clausola di attribuzione della competenza ad un determinato foro, qualora il caricatore, nella consapevole adesione ad un uso normativo, l'abbia ricevuta senza contestazioni e l'abbia negoziata a favore del ricevitore “ .*

Nel corso del 2010 è stata emessa dalla Corte di Giustizia Europea , su una questione sollevata in via pregiudiziale da una corte nazionale , la seguente sentenza ( Sentenza in

data 25.02.2010 , Procedimento C-381/08 ) che ha stabilito il seguente principio : **quando manca una determinazione contrattuale del luogo di consegna si fa riferimento al luogo di consegna materiale ; tale luogo rileva ai fini della competenza giurisdizionale** , come segue :

*“ L’ art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base , senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l’ acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell’ operazione di vendita “ .*

Da notare che la frase “, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto “ significa , come è detto esplicitamente nella motivazione sentenza , che non si deve fare riferimento alla Convenzione di Vienna del 1980 <sup>2</sup> .

---

In conclusione , alla stregua delle regole che abbiamo esaminato , nel nostro caso ( venditore residente in altro paese UE , compratore residente in Italia ) il giudice competente a conoscere della controversia sarà :

- 1 - **il giudice espressamente indicato in contratto come competente** o , in mancanza
- 2 - **il giudice del luogo indicato in contratto come luogo di consegna dei beni** ( indipendentemente da dove questa sia effettivamente avvenuta ) o , in mancanza ,
- 3 – **il giudice del luogo della consegna materiale dei beni** .

---

<sup>2</sup> Tale sentenza è stata ripresa dalla Sentenza della Cassazione Civ. a Sezioni Unite n. 6640 del 2 maggio 2012 , che ha statuito come segue : “ *In tema di giurisdizione sullo straniero, qualora il contratto abbia ad oggetto una pluralità di forniture di beni di consumo da produrre (nella specie, stampa di cataloghi), si deve escludere che tale contratto sia inquadrabile nell'ambito della prestazione di servizi, con la conseguenza che si deve adottare, ai fini dell'individuazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione, il criterio del "luogo di consegna", ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b, reg. Ce 22 dicembre 2000 n. 44, che va individuato in quello della consegna materiale dei beni, mediante la quale l'acquirente consegue il potere di disporre effettivamente di essi nel luogo di destinazione finale dell'operazione di vendita, quale attestata dalle bolle di consegna “ .*

